

ASSOCIAZIONE "ARCHEOCLUB LA CAVA A. P. S. "

Sede legale in Cava de' Tirreni (SA) in via XXVV Luglio n. 20
Codice Fiscale 95200530657

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10/05/2026

Il 10 maggio 2026 alle ore 18,30, presso la sede in Cava de' Tirreni alla via XXV Luglio n. 20 si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "ARCHEOCLUB LA CAVA A. P. S. "con all'ordine del giorno: - Modifica art. 3 dello Statuto.

Presiede l'Assemblea il Presidente Dott. Paolo Landi e viene designata alla funzione di Segretaria verbalizzante la socia Dott.sa Emilia Di Mauro.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti sia in presenza che on-line, constatato la presenza della maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e la validità della seduta, apre la seduta e passa all'unico argomento all'ordine del giorno: - Modifica art. 3 dello Statuto.

Il socio Raffaele Fiorillo espone l'argomento comunicando che, per procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore ha richiesto, con nota del 20/04/2026, la rettifica dello Statuto dell'Associazione con l'eliminazione della lettera m) dell'art. 3 "Attività di interesse generale", che recita "Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.", non ricorrendo il caso che il 70% dei soci sia costituito da ETS.

Dopo breve discussione, durante la quale è emerso la piena condivisione della modifica, il Presidente dichiara aperta la votazione.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di eliminare dall'art. 3 "Attività di interesse generale" dello Statuto la lettera m), che recita "Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.", in quanto non rientrano tra le attività di interesse dell'Associazione e di riconfermare il resto.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto corretto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno e di trasmettere il tutto al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

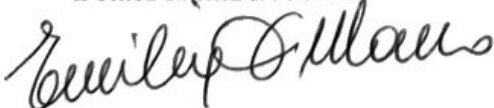
Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti l'esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo Statuto al D. Lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito l'ordine del giorno, non essendoci altro da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30 dello stesso giorno.

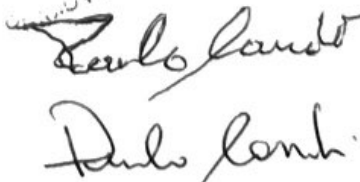
Il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel libro dei verbali dell'assemblea.

Cava de' Tirreni, 10 Maggio 2026

La Segretaria
Dott.sa Emilia Di Mauro



Il Presidente
Dott. Paolo Landi



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 568 del 13 MAG. 2026

per l'importo di € ~~200.000,00~~

Salerno li 13 MAG. 2026

Firma su delega del **Direttore Provinciale**



"ARCHEOCLUB LA CAVA A.P.S."

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'associazione denominata "Archeoclub La Cava A.P.S." con sede legale nel Comune di Cava de' Tirreni alla via XXV luglio, n. 20.

2. L'associazione è costituita e organizzata in forma di organizzazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d. lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e aderisce a livello nazionale a "ARCHEOCLUB D'ITALIA A.P.S.", ente morale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1986 n. 565.

ART. 2 FINALITA' E SCOPO

1. L'associazione ha come finalità l'adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, artistici, architettonici ed ambientali italiani.

2. L'associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere tra i cittadini, l'interesse per i beni culturali ed ambientali organizzando attività che diffondano e facilitino la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni medesimi, rendendone la fruizione accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali, culturali e fisiche di ciascuno.

3. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E MODALITA' ATTUATIVE

Per il raggiungimento delle finalità, di cui al precedente art. 2, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 con le lettere d), e), f), h), i), K), l), p), v), z), come di seguito riportate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale riferita alla storia del territorio e ai beni culturali ed ambientali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione per raggiungere le finalità generali di cui al comma uno, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità,

realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche.

Le predette attività sono sviluppate attraverso le seguenti modalità:

- tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promozione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei beni Culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132. e successive modificazioni ed integrazioni e di quelli non rientranti in tale codice quale l'arte moderna;
- concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- promozione di attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni demoetnoantropologici, materiali e immateriali;
- svolgere azioni che favoriscano la fruizione inclusiva dei beni culturali, artistici, architettonici, archeologici e dell'ambiente naturale e antropizzato, contribuendo all'abbattimento delle barriere cognitive e favorendo un turismo sostenibile e inclusivo;
- gestire aree, siti, plessi e zone di importanza storico culturale, musei, parchi archeologici e relative strutture monumentali nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dei sistemi territoriali delle regioni;
- realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini in difesa dei beni culturali, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
- gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- svolgere attività di educazione ai beni culturali e ambientali per il mondo della scuola, attraverso iniziative e campagne divulgative per estendere la conoscenza dei siti d'interesse culturale;
- attivare e sostenere campagne internazionali in difesa dei beni culturali e ambientali;
- realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, sulla base di progetti sulla salvaguardia dei beni culturali e ambientali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;

3. Le attività di interesse generale potranno altresì essere svolte attraverso la condivisione di percorsi virtuosi, nel pieno spirito associativo, quali: raccolta fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; adesione alla costituzione di fondazioni, associazioni o associazioni temporanee tra soggetti giuridici similari, comunque volti al perseguimento degli scopi statuari.

L'Associazione supporta la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e crowdfunding a tematica inerente i beni culturali e ambientali, spin off, fab lab e start up nei settori della formazione e ricerca.

ART. 4 ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 5 ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 6 VOLONTARIATO

1. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
3. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del codice del Terzo settore.

ART. 7 ENTRATE E PROVENTI

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice del Terzo settore.

ART. 8 PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

1. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 BILANCIO DI ESERCIZIO

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.

ART. 10 ATTIVITA' DIVERSE E BILANCIO SOCIALE

1. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.

ART. 11 ASSOCIATI

1. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Presidente dell'associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.
2. In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente deve comunicare la deliberazione di rigetto motivata all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

3. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 13 ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, hanno durata di tre anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi per un massimo di nove anni. L'Assemblea dei Soci può prevedere una durata diversa del singolo mandato, fermo restando il divieto di riconferma oltre il terzo mandato consecutivo.

3. Le cariche associative negli organi dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali e con le altre incompatibilità previste dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

4. L'incompatibilità di cui al comma 2 determina l'ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.

5. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, il socio decade dalla carica associativa, ipso jure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

6. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l'Associazione o la Sede nei confronti di terzi.

ART. 14 ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;

b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;

c) nomina e revoca il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;

d) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 15 FUNZIONAMENTO DELL' ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite posta elettronica o messaggistica telefonica almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

4. Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

6. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati, in un numero massimo di 9.

2. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora un componente del direttivo sia assente, senza aver comunicato l'indisponibilità alle riunioni, per tre sedute di seguito decade automaticamente dalla carica.

4. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. È convocato mediante posta elettronica o messaggistica telefonica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. In assenza del segretario in apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

4. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza

7. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

8. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

9. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 18 IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci e dura in carica tre anni. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e, con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

ART. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, è eletto tra i soci ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 20 IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea. I libri sociali sono affidati alla sua custodia.

ART. 21 IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere che ha il compito della gestione finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

ART. 23 ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

~~ART. 25~~ 1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI ~~ART. 25~~

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Il Presidente

Dott. Paolo Landi



Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Emilia Di Mauro





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 13/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 568

data di stipula: 10/05/2026

ident.vo telematico: TE326L000568000HH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95200530657				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24